

Impianti Non Certificati

Tutto quello che è necessario avere in caso di verifica del vostro impianto di riscaldamento o idrosanitario, o di richiesta del vostro Amministratore, o di vendita/affitto del vostro appartamento.... Cosa vi serve se non possedete ancora alcuna certificazione.

Le certificazioni che potrebbero essere richieste in caso di verifica degli impianti di riscaldamento e idrosanitari (es. scaldabagni a gas) o di vendita/affitto dell'immobile sono molteplici e sono qui richiamate in base ai componenti di impianto interessati e secondo i periodi storici in cui datano gli interventi/ampliamenti/trasformazioni dell'impianto.

I tratti/componenti di impianto interessati da una o più certificazioni sono almeno: la linea del gas, l'eventuale serbatoio/i del combustibile, l'impianto di riscaldamento nel suo complesso, l'impianto idrosanitario, i camini, le canne fumarie (ove esistenti), in base allo schema cronologico seguente.

NOTA: a seconda della datazione delle varie opere/interventi sull'impianto ed in funzione dell'ambito di validità della certificazione, molte delle certificazioni seguenti risultano aggiuntive e non alternative rispetto a quelle richieste in periodi temporalmente precedenti: occorre verificare in base all'intervallo cronologico richiamato (alle Leggi di volta in volta applicabili).

1. INQUINAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

1.1) Per **tutti gli impianti di riscaldamento alimentati con qualsiasi combustibile**, di potenzialità **superiore** a 35 kW (30.000 kcal/h), realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 28 Agosto 1966 e fino al 21 Giugno 1976:**

-progetto di impianto/locale di installazione conforme alla Legge 615/1966 e approvato dal Comando locale dei Vigili del Fuoco (VV.FF)

1.2) Per **tutti gli impianti termici (riscaldamento e produzione centralizzata di acqua calda) alimentati con qualsiasi combustibile**, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 22 Giugno 1976 e fino al 16 Gennaio 1991:**

-progetto di impianto conforme alla Legge 373/1976 depositato in Comune

-attestato di collaudo ai sensi della Legge 373/1976 rilasciato da un Ingegnere abilitato (solo per impianti di potenzialità superiore a 116 kW - 100.000 kcal/h)

1.3) Per **tutti gli impianti termici (riscaldamento e produzione centralizzata di acqua calda) alimentati con qualsiasi combustibile**, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 17 Gennaio 1991 e fino ad oggi:**

-progetto di impianto conforme alla Legge 10/1991 da depositarsi in Comune*

** con la Circolare 13 Dicembre 1993 il Ministero ha chiarito che la relazione tecnica a corredo del progetto delle opere di impiantistica è necessaria nel caso di nuovo impianto e di ristrutturazione di impianto; nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore di potenzialità superiore a 35 kW si utilizza la "Relazione semplificata" approvata con DM 13.12.1993, mentre nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore di potenzialità inferiore o pari a 35 kW non è di norma richiesta la presentazione di alcuna Relazione tecnica.*

2. PREVENZIONE INCENDI

2.1) Per **tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati alimentati a gasolio e a olio combustibile**, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 29 Luglio 1971 fino ad oggi:**

-progetto di impianto/locale di installazione conforme alla "Circolare 73/1971" e pratica **VVFF per impianti a gasolio/olio combustibile di potenza superiore a 35 kW** (attestato di deposito del progetto dell'impianto ai sensi della normativa di prevenzione incendi per impianti

da 35 a 116 kW, CPI/Certificato di Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio per impianti sopra i 116 kW - 100.000 kcal/h)

2.2) Per **tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati alimentati a gas naturale (metano)**, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 25 Novembre 1969 e fino al 18 Maggio 1996:**

-**progetto di impianto/locale di installazione conforme alla "Circolare 68/1969" e pratica VVFF per impianti a gas naturale di potenza superiore a 35 kW** (attestato di deposito del progetto dell'impianto ai sensi della normativa di prevenzione incendi per impianti da 35 a 116 kW, CPI/Certificato di Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio per impianti sopra i 116 kW - 100.000 kcal/h)

2.2.1) Per tutti e **soli gli impianti alimentati a combustibile gassoso** (imp. di riscaldamento, idrosanitari, cottura ed altri) realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 19 Maggio 1996 fino ad oggi:**

- **progetto del locale di installazione/centrale termica** nel caso di coesistenza nello stesso locale o in locali comunicanti di più apparecchi a gas di potenzialità complessiva superiore a 35 kW, eccetto il caso di locali ad uso abitativo contenenti al massimo un forno, una cucina a gas, uno scaldacqua a gas e una caldaia a gas (purché ciascuno di potenzialità singola inferiore a 35 kW) e **pratica VVFF** (attestato di deposito del progetto della centrale termica per impianti da 35 a 116 kW, CPI/Certificato di Prevenzione Incendi per impianti sopra i 116 kW)

3. PREVENZIONE SCOPPI

3.1) Per **tutti i tipi di generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento** alimentati con qualsiasi combustibile, di potenzialità superiore a 35 kW, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 6 Maggio 1976** fino ad oggi:**

-**pratica e collaudo ISPESL** (rif. DM 1.12.1975 - "Raccolta R")

*** precedentemente gli impianti di riscaldamento ad acqua calda erano soggetti ad ispezione e collaudo da parte dell'A.N.C.C., salvo esenzioni particolari*

4. SICUREZZA INSTALLAZIONE

4.1) Per tutti e **soli gli impianti alimentati a combustibile gassoso (imp. di riscaldamento, idrosanitari, cottura o altro)** realizzati/ampliati e/o trasformati *in edifici civili* (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **fino al 13 Marzo 1990 (senza successivi interventi):**

- **Dichiarazione di funzionamento in sicurezza**** rilasciata da un tecnico abilitato L. 46/90 conformemente all'Allegato II del DPR 218/98, in base ai risultati dei test di sicurezza di cui alla Norma UNI 10738.

*** si noti che in caso di impianto non idoneo/privo dei requisiti minimi di sicurezza in base al DPR 218/98, sono già superati da tempo i termini di adeguamento/messa a norma*

4.2) Per **tutti i tipi di impianti** di riscaldamento e idrosanitari, alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, realizzati/ampliati e/o trasformati *in edifici civili* (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 13 Marzo 1990 fino ad oggi:**

- **Dichiarazione di Conformità alla Regola d'Arte** rilasciata dal tecnico installatore abilitato

4.2.1) Per **tutti i tipi di impianti** di riscaldamento e idrosanitari alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, realizzati/ampliati e/o trasformati in edifici civili (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) **a partire dal 1° Marzo 1992 fino ad oggi:**

Come per i punti [1], [2], [3] e [4] (ove applicabili secondo la datazione dell'impianto), ed in aggiunta:

- **progetto dell'impianto gas come definito dalla Legge 46/90** (solo se di portata complessiva superiore a 34,8 kW)

- **progetto dell'eventuale canna fumaria collettiva ramificata -C.C.R.** (indipendentemente dalle portate singole e complessive allacciate)

Infine, dal 1° Agosto 1994, in base al DPR 412/93, tutti gli impianti termici, ovvero gli impianti di riscaldamento e di produzione centralizzata di acqua calda (vecchi e nuovi), devono essere dotati di un "Libretto di impianto" (se di potenza non superiore a 35 kW) o di un "Libretto di Centrale" (se di potenza superiore a 35 kW).

Il Libretto di impianto/di centrale dovrà essere debitamente compilato e firmato dal responsabile di impianto (cioè dall'occupante o dal Terzo Responsabile delegato), ed aggiornato annualmente con le varie operazioni di manutenzione periodica e/o straordinaria. Il responsabile di impianto dovrà conservare gli ultimi "Rapporti di Controllo e Manutenzione" e i risultati dell'ultima verifica di rendimento ("prova fumi").

Per maggiori chiarimenti, rivolgetevi al vostro tecnico manutentore di fiducia.